F. 6. 255

# LETTERA

# DI UN PARROCO

*IN RISPOSTA*

AD UN ECCLESIASTICO SUO AMICO

CHE GLI DOMANDA

*Se veramente possa un Vescovo sospendere* a Divinis *gli Ecclesiastici suoi Diocesani* ex informata Conscientia *tutte le volte che gli piace, e per qualunque mancanza.*

GENOVA

1801.

*Non pigebit me sicubi hæsito quærere,*
*Sicubi erro diſcere; proinde quiſquis hæc*
*Legit, ubi pariter certus eſt pergat mecum,*
*Ubi pariter hæsitat quærat mecum, ubi*
*Errorem suum cognoscit redeat ad me,*
*Ubi meum revocet me.*

Ex Divo Auguſtino

# *A M I C O.*

Voi ſapete per prova, mio caro Amico, se io sia ſolito d' aderire con piacere ai voſtri desiderj; la ragionevolezza, e l' urbanità, colle quali avete ſempre accompagnate le commissioni, di cui vi siete più volte compiaciuto d' incaricarmi, mi hanno impegnato ad eſeguirle con quella ſollecitudine, e precisione, che erano combinabili colla mia possibilità. Ma non vi offenderete nel ſentire, che la ſoluzione del quesito, che per eccesso di confidenza nei miei deboli lumi voi venite ultimamente di propormi, mi aveva poſto in un certo imbarazzo, per cui poco è mancato, che non abbia osservato su tal materia un silenzio da voi non atteso, e che potea forse farmi perdere il merito di ciò, che avevo in addietro operato per voi. A prima viſta io riguardava l'oggetto, sopra il quale dovea parlare ſpinosissimo, e pericoloſo di ſua natura; ed ingannato dalle apparenze, parevami di dovere urtare coll' abuſo delle opinioni, e della conſuetudine, e coll' autorità di persone

rispettabili; ma esaminata più attentamente la cosa, ho conosciuto, che io m' ingannava, e che anzi il mio timore faceva oltraggio alla filosofia, alla umanità, alla illuminata saviezza di quei soggetti, sulla autorità de' quali io devo ragionare per appagarvi. Essi non possono offendersi della voce del vero, che non si alza sicuramente contro le loro operazioni, le quali io vedo sempre dirette dalla ragione, e dalla fraterna carità. Troppo bene conoscon essi i limiti delle loro facoltà, e troppo sono zelanti di non oltrepassarne la sfera, amando di comparire agli occhi dei loro sottoposti piuttosto Padri amorevoli, che Superiori severi.

Quindi è che riducendosi la questione a semplice curiosa investigazione, e il sentimento, che sono per esternarvi sulla medesima non prendendo di vista fatti accaduti, ch' io sappia, ma solamente possibili nel corso de' secoli, e nelle vicende, cui van soggette tutte le cose, ho però creduto bene di compiacervi.

Trattandosi peraltro d' un affare assai delicato, io non starò a profondarmi molto sulla materia, contentandomi di stare attaccato alla vostra domanda, e servendomi d' uno stile spogliato di quegli ornamenti rettorici, e di quelle vivaci lepidezze, che sono per lo più l' appannaggio di quegli scritti, che ne abbi-

bisognano per cuoprire la debolezza degli argomenti, o la falsità dei paradossi.

Rispondendo pertanto alla da voi fattami proposizione, io vi dirò, che avanti il Sacrosanto Concilio di Trento era affatto proibito ai Vescovi di sospendere a *Divinis* gli Ecclesiastici della loro Diocesi = *ex informata Conscientia* =; anzi il Concilio Generale 1. di Lione tenuto sotto Innocenzo IV. verso la metà del XIII. Secolo, non solo proibisce simili procedure, ma vuole altresì che il Vescovo, il quale sospendesse senza decreto e senza nominare il delitto, incorra Esso nella sospensione a *Divinis* per un mese, e che sia ancora condannato a pagare tutte le spese, che avesse sofferto il Sacerdote da lui sospeso = Su„ spensionis sententia dari non potest nisi in „ scripto, & assignata causa, aliter senten„ tians suspenditur a Divinis, & ingressu Ec„ clesiæ per unum mensem, & si tunc cele„ brat fit irregularis.... Et superior statim ab„ solvit suspensum, & condemnat suspenden„ tem ad expensas = *De sent. excom. in 6.*

Lo stesso, e molto più dovrebbe dirsi quando la sospensione cadesse sopra un Paroco; poichè avendo questi la ordinaria potestà di giurisdizione nel suo respettivo Popolo, non solo merita, ed esige un maggiore riguar-

guardo (1), ma in lui più che in un ſemplice Sacerdote può queſta pena SOSPENSIONE chiamarsi, perchè con queſta gli vien formalmente impedito l'eſercizio della Cura, e in conſeguenza l'adempimento del ſuo miniſtero, qual'è quello di paſcere colla divina parola, e coll'amminiſtrazione dei SS. Sacramenti il gregge ad esso affidato; che però il Classico Monacello inſegna, incorrere il Veſcovo sospendente nella sospensione a *Divinis* lib. 3. p. 3. tit. 2. n. 9. = Verumtamen si Epiſcopus Parrochum ſuſpendit ab audiendis Confessionibus sine ſcriptis, & sine expressione causæ, peccat, & pœnas in capite (cum medicinalis) inflictas, ideſt ſuſpensionis ab ingressu Ecclesiæ, & a Divinis per mensem incurrat, quia est vere, & proprie suspensio, cum jus ei competat ex officio =.

Ai noſtri tempi però il Sacroſanto Concilio di Trento dà ai Vescovi la facoltà di gastigare gli Ecclesiastici loro Dioceſani fuori delle regole giudiciarie, cioè senza accordar loro difeſa, per delitto occulto, e ſolo ad Essi noto, e come generalmente dicono *ex informata conſcientia*; e ciò pare che venisse accor-

(1) Qui bene præsunt Presbyteri ^ honore digni habeantur, maxime ii, qui laborant in sermone, ac doctrina.

^ duplici

cordato non tanto per tener ſempre più gli Ecclesiaſtici ſoggetti a quella obbedienza, che al loro Superiore nell' atto di essere ordinati giurarono, (non ſupponendo mai che vi potesse essere Veſcovo che abusivamente si prevalesse di questa autorità ) quanto ancora per conservare più che fosse possibile il decoro degli Ecclesiaſtici ſteſſi, volendo, che reſti in petto dei Vescovi il delitto commesso, senza che mai si traspiri al di fuori, specialmente dai Secolari; onde alla sessione 14. cap. 1. dice, che possono i Vescovi sospendere = *quacunque ex causa*, „ *etiam ob occultum crimen quomodolibet etiam* „ *extrajudicialiter* = impedendo così ogni sorta di processo, ancora quando con queſto non si potesse giungere a verificare il delitto imputato.

Ma nel riveſtire i Veſcovi della ſuddetta facoltà, io non so trovare peraltro, che il nominato Concilio di Trento li esima dall' obbligo di manifeſtare il delitto anche al medesimo caſtigato; nè so vedere perchè presentandosi l'accuſato al suo Superiore, e chiedendogli con sommissione, e riſpetto il motivo della pena, poſſa egli con autorità Conciliare riſpondergli = andate, andate lo ſappiamo pur troppo = *ex informata con-*

*ſcien-*

*ſcientia* = (1) che cosa potrebbe far dire la colera ad un ricco, e puntiglioso Ecclesiaſtico nel ricevere una simil riſpoſta, che muove per ſe ſteſſa ad ira? (2) Ma si suppon-ga, che un Ecclesiaſtico povero, e pazien-te a queſta riſpoſta del Veſcovo, tutto umil-tà si faccia a moſtrargli la sua innocenza, e il danno, che apporta alla ſua riputazione queſta ſospensione, dicendogli: Monsignore, io ho più volte eſaminato profondamente me ſteſso, nè so rinvenire alcuna volontaria mancanza, per cui possa apparir reo agli oc-chi degli uomini; avvertite, ve ne prego co-me Padre, che queſte accuſe, che mi son date presso di Voi, non vengano per parte di qual-che mio malevolo: accertatevene, Monsigno-re, poichè, se volete, posso produrvi de' do-cumenti di persone ſuperiori ad ogni ecce-zione, che vi atteſteranno della mia onora-tezza, e della mia oneſta condotta. Vi racco-mando l'onor mio: ſappiate, che per le Piaz-ze, per i Caffè, per le Converſazioni ſono ag-gravato nell'onore, poichè essendo il gaſtigo che

(1) Esto mansuetus ad audiendum verbum ut intelligas, & cum sapientia proferas responsum verum: *Eccles. c. 5. v. 13.*

(2) Responsio mollis frangit iram, sermo durus suscitat furorem: *Prov. c. 15. v. 1.*

che mi date troppo a tutti manifesto per l'impossibilità di occultarlo, chi mi fa reo d'una iniquità, chi d'un altra; ond'è meglio per l'onor mio che palesiate il vero motivo, per il quale mi son meritata la sospensione *a Divinis*, e la vostra indignazione. Vi ripeto, Monsignore, che se non mi dite in che cosa ho mancato, io non lo so distinguere, e in conseguenza non mi posso emendare.

A questa giusta, e rispettosa richiesta non dovrebbe il Vescovo muoversi a compassione, condiscendere alla preghiera del postulante, usare qualche riguardo alla di lui fama, palesargli il motivo, per cui l'ha sospeso, ed ascoltare da Giudice imparziale le sue discolpe! Nò, fate anzi che quasi a forza uditolo, gli volti bruscamente le spalle, e lo lasci replicando, lo sappiamo, lo sappiamo *ex informata conscientia*. Io non saprei dirvi, se cio nei trascorsi tempi sia mai succeduto; dirò bensì non essere impossibile, che accada. Egli è troppo vasto il campo, che viene in questa guisa ad aprirsi al capriccio di un Superiore, che fosse per avventura alquanto crudo, ed austero. Sebben collocati in un grado eminente, i Vescovi pure son talvolta sottoposti ad essere ingannati; sono uomini anch'essi, e come tali non sono infallibili; non possono assicurarsi, che la loro saviezza escluda ogni sbaglio, e che la lor buona fede

sia sempre immune dalla sorpresa; onde con tutto il rispetto dovuto alla Sacra Congregazione interpetre del Concilio medesimo, la quale più volte su questo punto ha deciso a favore dei Vescovi, specialmente nei 21. Marzo 1643. che rescrisse = *Episcopum non teneri, causam suspensionis seu delictum manifestare ipsi reo* = io credo che una tal decisione faccia un torto evidente a quei Venerabili Padri, che presiederono a detto Concilio, perchè offende la loro giustizia, e la loro carità. La loro giustizia; poichè la facoltà d' esporre le sue ragioni in propria difesa è un diritto imprescrittibile di natura, accordato ancora dalle Nazioni più incolte all' uomo costituito in stato d' accusa, e che non può essere disprezzato, se non che da un tiranno, il quale eriger voglia le stravaganze della sua volontà sopra tutti i doveri, sopra la miseria della umanità, sopra le leggi della natura, e della ragione. La loro carità; poichè oltre il pensiero di rimuovere gli uomini dal delitto coll' esempio della pena, quale altro fine può avervi nell' applicazione di essa, fuorchè la correzione del castigato? Ma se a questi pure si nasconde il motivo, per cui vien punito, qual emenda dovrà pretendersi giustamente da lui, qual profitto potrà egli ritrarre dal suo castigo, come ravvedersi degli errori, ch' ei non conosce, e che forse non ha commessi?

E a quali insidie non verrebbe esposta l'innocenza, se l'odio persecutore, se il turpe desiderio della vendetta vedono di poter nascondere le loro trame, e la malvagità delle loro calunnie nell'ombra impenetrabile del segreto? Gli oggetti talora più sacri potrebbon servire di mezzo agli astuti scellerati, onde pervenire al conseguimento dei loro fini diabolici. Una facoltà così illimitata potrebbe essere senza dubbio uno stromento pericoloso nelle mani dei Vescovi, il cuore dei quali non può totalmente andare impune dalle debolezze umane, ed essere affatto impenetrabile alla eloquenza delle passioni; non obbligati a manifestare il motivo, per cui puniscono, impossibile non sarebbe, che talora abusassero del loro potere: un capriccio, un equivoco, una leggera mancanza colorita da un confidente indiscreto, o malizioso potrebbe tener luogo talvolta di giusta causa in una punizione immeritata; onde conchiudo, che il Concilio di Trento dà la facoltà ai Vescovi di castigare gli Ecclesiastici fuori delle regole giudiciarie: *quacumque ex causa, etiam ob occultum crimen &c.* solo per salvare il decoro Sacerdotale, non già che abbia voluto intendere di dispensare i Vescovi dall'obbligo di manifestare il delitto anco al medesimo gastigato, perchè ridurrebbe gli Ecclesiastici (cosa la-

crimevole a dirsi!) di peggior condizione d'ogni ceto di Cittadini di qualunque Nazione.

Se il mio ragionare sia giusto noi lo sentiremo più sotto dal Concilio medesimo, e vedremo insieme, se si può conciliare l'officiosa decisione di sopra citata, cogli avvertimenti che dà ai Vescovi quando per la gravità del delitto, si trovassero nella necessità di dover castigare.

Questa sospensione o sia dal conferire gli Ordini, di che parla il Concilio, o sia dall'esercizio ancora degli Ordini già conferiti, come Benedetto XIV. vuole, che intenda il Concilio medesimo nella sua Opera *De Synodo Diœcesana*; s'intende sempre per grave delitto = *ob occultum crimen* =: che se i Vescovi interpetrassero quelle parole antecedenti, che si leggono, cioè = *quacumque ex causa* = che per ogni piccola mancanza gli dasse la facoltà di sospendere, male l'interpetrerebbero, perchè le parole che immediatamente succedono a queste, cioè = *etiam ob occultum crimen* = chiaro fanno conoscere, che intende il Concilio di cause qualunque sì, ma che abbiano la reità di delitto, come vedrassi ancora più chiaramente in appresso: onde se per ogni piccola mancanza d'un Ecclesiastico passassero subito a sospenderlo *a Divinis*, a-

bu-

buserebbero certamente dell' autorità consi-
tagli, (1) disonorerebbero gli Ecclesiastici in
vece di sostenerne il decoro, si renderebbe-
ro odiosi ai medesimi (2), e ridurrebbero
così il Governo della Chiesa, che dovrebbe
pur' essere il più umano, il più ragionevole,
il più giusto, morigerato, e caritatevole (3) al
governo il più barbaro, crudele, e tiranno che
dar si potesse, come gli fa osservare il so-
pralodato Pontefice Benedetto XIV. nella sua
Opera *De Syn. Dioec. lib.* 1. *cap.* 8. §. 7. 16.
ove vieta solo ai Vescovi di farne decreto
d' autorità nei Loro Sinodi, forse per un pru-
denzial compenso di non dimostrare di op-
porsi apertamente ai Decreti della Sacra Con-
gregazione del Concilio della quale per molti
anni era stato Segretario = Ejusmodi siqui-
„ dem Constitutio quamdam redoleret ambi-
„ tionem, atque potestatis ostentationem,
ipse-

---

(1) Et si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra quam dedit nobis Dominus in ædificationem, & non in destructionem vestram: *Ep.* 2. *ad Corint. cap.* 10. *v.* 8.

(2) Unusquisque vestrum Proximo suo placeat in bonum ad ædificationem: *Ep. ad Rom. cap.* 15. *v.* 2.

(3) Super omnia autem hæc Charitatem habete, quod est vinculum perfectionis: *Ep. ad Coloss. cap.* 3. *v.* 14.

„ ipseque Episcopus traduceretur veluti in su-
„ perbiam elatus quasi vellet tantum in suum
„ Clerum sibi dominatum adstruere, qui in
„ exosam degeneret tyrannidem =.

Oltre di ciò operando così i Vescovi esporrebbero il Sacro loro Carattere al disprezzo, e dileggiamento non solo degli Ecclesiastici così gastigati, ma di tutti gli altri ancora della Diocesi, e di tutti i Ceti secolari: che se Plutarco nel suo libro = *Politicorum ad Traianum* = dice, che = Vulgus „ mores, vitam, actiones, consilia omnia eo-
„ rum, qui reipublicæ præsunt curiosissime ri-
„ mari atque introspicere solet = come non osserverebbe poi quelle azioni, che chiaramente compariscono irregolari e contrarie alla Giustizia e alla Carità? forse porterebbero per loro discolpa, che il Concilio di Trento glie lo accorda? ma sentirebbero forse rispondersi che glielo accorda piuttosto una troppo adulatrice interpetrazione; poichè non ignorasi, che questa facoltà vien loro data = *in ædificationem, & non in destructionem* = poichè un Concilio Generale non può, nè è capace di ordinare, e permettere cose ingiuste, irragionevoli, e contrarie agli insegnamenti di Gesù Cristo; che però S. Giovanni Grisostomo gli avverte, e gli dice, che = *Non possunt Episcoporum vitia dissimu-*

*ſimulari, ſed ſtatim parva, & exigua manifeſta fiunt* = considerate poi di quegli, che tolgono l'onore e la riputazione agli Ecclesiastici = *ex informata conſcientia* =.

La ſoſpensione *a Divinis* o si riguardi come pena, o come Cenſura, siccome è il maggior gastigo, che sia in potere dei Veſcovi di dare ai loro Ecclesiaſtici, così deve loro intimarsi soltanto in occaſione di trovargli colpevoli dei maggiori delitti, altrimenti non vi ſarebbe proporzione fra il delitto, e la pena, e per conſeguenza non vi ſarebbe ancora nè Giuſtizia, nè Carità ſe per ogni mancanza, che delitto non poſsa dirsi passassero alla sospensione. E benchè naturalmente comprendasi la rettitudine, e giuſtizia di queſti sentimenti, mi piace ancora di citare i più celebri Moraliſti, dalle dottrine dei quali chiara apparisce la verità del mio asserto, e sono: il Gaetano, Henriquez, Navarro, Suarez, Avila, Antoine ec., e Paolo Layman al *lib.* 1. *tratt.* 3. *p.* 3. *c.* 3. *ob quam cauſam ſuspensio dari poſsit n.* 2. dice chiaro così = Ad incurrendam „ ſuſpensionis censuram, qualis in sacris Ca„ nonibus decreta eſt, & communiter ab ho„ mine imponi solet, requiritur culpa morta„ lis, quia pœna debet esse commenſurata cul„ pæ; ſuſpensiones autem ab Officio, a Bene„ ficio, ab Ordine &c. ſunt pœnæ graves, er„ go requirunt culpam gravem =.

Di fatto in queſti casi ſoltanto il Concilio gli dà la facoltà di ſoſpendere mentre dice = *etiam ob occultum crimen* = la qual parola = *crimen* = (1) non ammette certamente cosa leggiera, siccome non l'ammette, come poc'anzi accennai, il dire che fa il Concilio = *quacunque ex cauſa* = come di fatto or ora più chiaramente ce lo dirà il Concilio medesimo.

Non operando i Veſcovi ſecondo queſte regole, mancherebbero certamente in coſa grave all'adempimento del loro dovere, poichè opererebbero contro la manſuetudine, inſegnamenti, ed esempi datigli da Gesù Criſto che ſparsi si leggono nell'Evangelio, e contro la volontà della ſua Spoſa la Chieſa, mentre lo ſteſso Concilio di Trento ſpecialmente, che gli dà queſta autorità, gl'insegna ancora con quanta cautela, circospezione, pazienza, e carità debbano usar del gaſtigo dicendogli alla *ſeſsione* 13. *cap.* 1. = Illud primum eos admonendos „ censet, ut se PASTORES non PERCUSSO-

RES

(1) S. Agostino *Tract.* 41. *in Joan. n.* 10. *Tom.* 3. *Oper. p.* 2. *coll.* 575. distingue le colpe leggieri dalle gravi, chiamando le leggieri *peccata*, le gravi poi *crimina*.

„ RES esse meminerint, atque ita præesse si-
„ bi subditis oportere, ut non in eis domi-
„ nentur, sed illos tamquam filios, & fratres
„ diligant, elaborentque, ut hortando, & mo-
„ nendo ab illicitis deterreant, ne, ubi deli-
„ querint debitis eos pœnis coercere cogan-
„ tur: quos tamen, si quid per humanam fra-
„ gilitatem peccare contigerit, illa Apoſtoli
„ eſt ab eis servanda præceptio, ut illos ar-
„ guant, obsecrent, increpent in omni pa-
„ tientia, & bonitate, cum sæpe plus erga cor-
„ rigendos agat benevolentia quam auſteritas,
„ plus exhortatio quam comminatio, plus Cha-
„ ritas quam Poteſtas. Sin autem OB DELI-
„ CTI GRAVITATEM (udiſte Amico?) vir-
„ ga opus fuerit, tunc cum mansuetudine ri-
„ gor, cum misericordia judicium, cum leni-
„ tate severitas adhibenda eſt, ut sine asperi-
„ tate disciplina Populis salutaris, ac necessaria
„ conservetur, & qui correcti fuerint emen-
„ dentur ".

E dopo avvertimenti così santi, così giuſti, così prudenti, così chiari, e così ben regolati dalla Criſtiana carità, e dagli esempi, e insegnamenti di Gesù Criſto si avrà il coraggio di pretendere che il Concilio medesimo poi alla *ſeſsione* 14. si contradica, e accordi ai Vescovi, che non solo per qualunque mancanza possano sospendere *a Divinis* gli Ecclesia-

ſtici, ma che altresì non sieno obbligati a manifeſtare allo ſtesso sospeso la cagione del suo gaſtigo? Se non è queſta una pretta contradizione, qual sarà mai?

Udite i Santi Padri, dai quali quei Venerabili Veſcovi, che preſederono al Concilio attinſero i loro inſegnamenti, e le regole, che diedero per il Criſtiano procedere nel correggere, e gaſtigare; udite ſe le loro iſtruzioni confermano quelle del Concilio qui ſopra ripetute, o sivero quelle della ſessione 14., che diverſamente le interpetra.

E poichè col diſpenſare i Veſcovi dall'obbligo di manifestare allo stesso gastigato il delitto, per cui si è meritato la ſoſpenſione *a Divinis* non pare, che abbia luogo l'adempimento al precetto della fraterna correzione, così ſentiamo prima S. Agoſtino come parla, e spiega questo precetto Evangelico, che sta registrato in S. Matteo, come prega tutti a non esser pigri nell' operare ſecondo i ſuoi inſegnamenti, come chiama coloro, che non correggono il prossimo da ſolo a ſolo, non riſparmiandogli il rossore della riprenſione facendogliela pubblicamente, e per conſeguenza quanto direbbe ancora di più a coloro, che ſenza correzione punissero, e diſonorassero gli Ecclesiaſtici presso tutte le perſone con pubblico, e grave gaſtigo, che ſarebbe repu-

ta-

tato conſeguenza di un' eguale delitto. = Cito „ videbit (Serm. 82.) Charitas veſtra, quid „ quando facere debeamus; ſed utinam facere „ pigri non simus: intendite & videte = Si pec- „ caverit (inquit c. 18.) in te frater tuus, cor- „ ripe eum inter te & ipsum ſolum = Quare „ quia peccavit in te? Quid est, in te pecca- „ vit? Tu ſcis quia peccavit. Quia enim ſe- „ cretum fuit quando in te peccavit, (ex infor- „ mata conſcientia) ſecretum quære cum corri- „ gis quod peccavit; nam si ſolus nosti qui „ peccavit in te, & eum vis coram omnibus „ arguere NON ES CORREPTOR SED PRO- „ DITOR..... ideo debemus amando corripe- „ re, non nocendi aviditate, ſed studio corri- „ gendi. Tales si fuerimus optime facimus.... „ parcendo pudori, intendendo correctioni; „ forte enim præ verecundia incipit defende- „ re peccatum ſuum, & quem vis facere cor- „ rectiorem, FACIS PEJOREM =.

Ciò premesso, e laſciato ai Veſcovi il pensiero di eſaminare ſe quando ſoſpendono un Ecclesiastico = *ex informata conscientia* = ſenza che debba ſapere il perchè vien così gastigato, corriſponda questo loro operare agli inſegnamenti citati di S. Agostino; ſentite S. Bernardo come parla ai Veſcovi, e gli prega di volerlo aſcoltare = audiant hoc Prelati: di- „ ſcite ſubditorum Matres vos esse debere

„ non Dominos; studete magis amari quam
„ metui, & si interdum severitate opus est,
„ paterna sit non tyrannica; matres fovendo,
„ Patres corripiendo vos exhibeatis: MAN-
„ SUESCITE; PONITE FERITATEM; pro-
„ ducite ubera, pectora lacte pinguescant non
„ tymo urgeant =.

S. Giovanni Grisostomo gli avverte, e vuole, che chi presiede agli altri deve in tutte le sue operazioni farsi distinguere, e superar tutti nell' esercizio della Cristiana carità =
„ Is qui præest tantum debet excellere chari-
„ tate, quantum Saul, dum eligebatur, cœteros
„ præcellebat corporis magnitudine =.

S. Gregorio nei suoi Morali prega i Vescovi a ricordarsi, che devon sempre superare gli altri non solo coll' autorità, ma ancora collo splendore dell' umiltà, e che conoscano di esser servi dei loro Popoli, e non Padroni =
„ Qui præficitur ad regimen, taliter erga di-
„ sciplinam subditorum præstare se debet, ut
„ non solum auctoritate, verum etiam humili-
„ tate clarescat .... agnoscat ergo Episcopus
„ servum se esse Plebis, non Dominum; ve-
„ rum hoc charitas non conditio exigit =.

S. Isidoro gli rammenta; che colui, il quale soprintende ad istruire, e santificare i Popoli è necessario, che operi in maniera da non potere esser ripreso, e criticato da alcuno = Qui

„ in

„ in erudiendis, atque instruendis ad virtutem
„ Populis præerit, necesse est, ut in omnibus
„ sanctus sit, & in nullo reprehensibilis habea-
„ tur; qui enim alium de peccatis arguit, ipse
„ a peccatis debet esse alienus =.

In fatti, quanto gran male, e quanti scandali non nascerebbero nella Chiesa di Gesù Cristo, se non operassero i Vescovi con quella carità, e prudenza, che gli comandano i Concilj, e i SS. Padri gli insegnano, e gli raccomandano? Figuriamoci di passaggio un Vescovo capriccioso, credulo, imprudente, parziale, il quale senza pensare ai limiti della sua autorità, e agl' insegnamenti, e precetti, che gli son dati per servirsene, sospendesse *a Divinis* un Paroco, e che questo Paroco fosse innocente, ma da lui creduto reo, benchè non di delitti, per alcuni falsi rapporti fattigli da uno o due dei più irreligiosi del suo popolo (1), e convalidati ancora dalle informazioni di uno o due Parochi, che godessero di tutta la di lui confidenza, ma nemici del Paroco sospeso (2) per

---

(1) Laici non admittuntur ad accusandos Clericos eo quod præsumantur esse infesti Clericis: *Pontif. cap. 3. de immun. Eccles in 6.*

(2) Inimici testes esse non possunt contra eos cum qui-

per cagione di insubordinazione, ed il tutto però benissimo noto al Vescovo; e che questo Paroco sospeso oltre alla stima del Pubblico godesse ancora l'affetto de' numerosi suoi popolani, quali conseguenze funeste ne verrebbero mai? Cosa farebbero e direbbero i Saggi in di lui difesa ben conoscendo l'onesto suo carattere? Cosa direbbe di questo Vescovo il popolo testimonio quotidiano dell' integerrima condotta del suo Pastore? E' cosa certamente più facile a immaginarsi, che a descriversi: solo è da avvertire che le persone generalmente (ben sapete) che offese da uno comincian subito a lacerarlo, e dalla nascita fino al giorno dell' offesa, che riceverono si fanno a rammentare quanti mai difetti, ignoranze, errori, e sbagli hanno saputo essere stati rilevati nel di lui operare per tutto il corso della sua vita; onde non è possibile, che il Pubblico la perdonasse a questo Vescovo. Quindi nel Popolo odj, e inimicizie contro di quei maligni i quali profittarono della credulità del Vescovo per procurare al Paroco questo gastigo; maledizioni, e minaccie contro quei Preti intrusi in

que-

---

quibus gerunt inimicitiam: *Sic in lege, Testium fides, §. De Testibus.*

questa ingiusta condanna; mormorazione universale non solo in quel Popolo, ma negli altri ancora circonvicini; risse, discordie domestiche, e continovi tumulti da inquietare ancora il Governo secolare perchè il popolo domanda furiosamente, che gli sia reso l'amato suo Pastore. Questo poi perchè non santo come un Vincenzio de Paoli (che perseguitato dai suoi Popolani credè espediente per bene dell'anima sua di rinunziare la cura, che aveva, nè mai però si legge, che fosse sospeso = *a Divinis* = dal suo Vescovo) lo vedreste smaniare, e fremere, e lo sentireste gridare col reale Profeta = Miserere mei Deus, quoniam „ conculcavit me homo = Exurge Domine in „ ira tua, & exaltare in finibus inimicorum „ meorum = quia ecce ceperunt animam meam „ irruerunt in me fortes =. Avrebbero allora un bel confortarlo gli Amici, i Missionarj, i Direttori ad aver pazienza, e offerire al Signore questa mortificazione in pena de' suoi peccati, e di tante altre mancanze delle quali sarà veramente reo agli occhj di Dio nell'adempimento del terribile suo ministero; ma egli forse risponderebbe almeno nei primi impeti della sua collera (1) per vedersi colpito nella par-

(1) Porro qui nullius sibi culpæ conscius est, dum in-

parte più sensibile, e delicata, che è l'onore, e l'onore d'un Paroco: ah = *si inimicus meus maledixisset mihi, substinuissem utique* = ma il Vescovo operar così con me? Sospendermi, e disonorarmi così presso un mondo intero, e specialmente presso il mio popolo dopo tanti anni, che son Paroco? Credermi reo senza assicurarsi della verità delle accuse con persone imparziali, ma creder solo ai suoi confidenti? passare al gastigo, e che gastigo! senza sentirmi e correggermi come la Carità, Giustizia, e Prudenza vogliono? (1) Trovarmi gastigato senza sapere il perchè? operar così il Vescovo con me quando ha per principal dovere del suo ministero l'essere il mio Difensore, il mio Avvoca-

---

injuste accusatur, continuo ad iram propensus fertur, nec non animum facile despondet: nisi idem sic se prius animo comparaverit præparaveritque, ut multorum insipientiam patientissime ferat. Fieri enim vix potest, ut qui se temere calumniam pati, atque inique damnari intelligit, non aliquo modo adversus tantam hominum iniquitatem atque absurditatem commoveatur: *S. Joan. Grisost. lib. 3. De Sacerdotio.*

(1) Corripe proximum antequam commineris: *Eccles. c. 19. v. 17.*

cato, il mio Padre, il mio esempio? (1) Dio mi guardi dall' imitarlo nell' adempimento del mio Ministero come Paſtore del second' ordine. Crede forſe che per lui non ci siano nè Canoni, nè Censure, nè gastighi? Si vi ſono, e lo vedrà, si lo vedrà.... (2)... Ah laſciamo amico queste immaginazioni funeste che giungere non si può mai a calcolare il male ſpirituale che apporterebbero, e per non ci eſporre al pericolo di disobbedire all' insegnamento di S. Paolo (3) chiudendo questa ipotesi col detto dell' immortale Benedetto XIV nella ſua Bolla = *Cum illud* = che = Totius „ familiæ status & ordo nutat, si quod requi- „ ritur in corpore non invenitur in capite =



(1) In omnibus te ipsum præbe exemplum bonorum operum: *Ep. ad Tit.* 2.

(2) Basta leggere le Lettere di S. Leone e di S. Gregorio Magno, e si vedrà quanti Vescovi sono stati corretti, minacciati e puniti colle pene Ecclesiastiche per avere abusato della loro autorità contro Preti e Cherici tanto Orientali, che Latini i quali appellaronsi alla S. Sede per essere giudicati e riabilitati alle loro dignità, Benefizj, Ordini ec. Vedasi il compendio che per comodo degli studiosi della Storia Ecclesiastica compilò l'Eminentiss. Sig. Cardin. Antonio Caraffa.

(3) Benedicite persequentibus vos, benedicite, & nolite maledicere: *Ep. ad Rom. cap.* 12. *v.* 14.

persone spregiudicate ed oneste, nè si stancare. Così insegna loro S. Paolo scrivendo al caro suo Timoteo = Adversus Presbyterum „ accusationem noli recipere nisi sub duobus „ aut tribus testibus =.

Il santo Pontefice Zosimo che governava la Chiesa di Gesù Cristo sul principiare del quinto secolo, scrivendo ad Aurelio, e a tutti gli altri Vescovi dell' Affrica sull' affare di Pelagio e Celestio, gli avverte a non esporre l' autorità e prudenza d' un Vescovo al giudizio e informazione di persone maligne e mormoratrici = Non decet Episcopalem auctori- „ tatem, & præcipue prudentiam vestram ad „ levium susurronum scripta pendere = ; e per eccitargli sempre più ad usare una gran cautela nel giudicare, dopo avergli accennato quel passo dell' Ecclesiastico 12 che ci avverte = Non credas auditui vano, & non con- „ senseris cum iniquo fieri testis injustus = passa ancora a riportargli due fatti del nuovo Testamento, uno riportato da S. Giovanni cap. 7. v. 51. di Nicodemo Discepolo occulto di Gesù Cristo, il quale sentendo che i Pontefici e Farisei insistevano a voler condannare Cristo medesimo, nulla curando i disprezzi non ebbe difficoltà di dir loro = Num- „ quid lex nostra judicat hominem nisi prius „ audierit ab ipso, & cognoverit quid faciat ? =

L' altro che sta scritto negli Atti Apostolici cap. 27. v. 6. di Festo Tribuno, il quale essendo importunato dai Principi de' Sacerdoti, e dai Seniori de Giudei perchè condannasse alla morte S. Paolo, inveì contro di loro dicendo = Non est consuetudo Romanis dam-
„ nare aliquem hominem priusquam is qui ac-
„ cusatur præsentes habeat accusatores, lo-
„ cumque defendendi accipiat ad abluenda cri-
„ mina = ; di poi conchiude il Santo Ponte-
„ fice = Si hanc igitur moderationem extra
„ septum fidei nostræ positus tenuit contra
„ Sacerdotalem pudorem inclinatio, credulitas
„ de absentibus in absentes; QUOTUSQUI-
„ SQUE IMMUNIS INVENIETUR A VUL-
„ NERE SI AD OMNEM FERIENTIS ICTUM
„ CREDULUM PECTUS APERITUR? = .
Oh quanto ci sarebbe da dir quì paragonando la legge Giudaica e la Gentile alla legge Ecclesiastica di gastigare = ex informata Conscientia =, ma non è questo il mio scopo, onde l' accenno e proseguo. (1)

S. Gre-

(1) Gli stessi Tiranni persecutori dei Cristiani si mossero a pietà in veder tanti innocentemente condannati al martirio senza prima fargli il processo. Leggasi Eusebio *lib.* 4. *hist. c.* 8. ove racconta che Serenio Graniano Proconsolo scrisse all' Imperato-

re

S. Gregorio VII, e oſſervate che queſto è un Santo Pontefice, che da molti vien condannato di troppo precipitoſo nel fulminar le Cenſure; ſentite però come ripreſe Geboardo Veſcovo di Praga, perchè ſenza Canonica colpa e ſenza legale eſame fulminava le ſcomuniche, e gl' inſegnò insieme come doveva regolarsi prima di paſſare al gaſtigo: *Lib.* 2. *Ep.* 6. = Quod quidem tibi maxi-
„ me periculoſum eſt, quoniam sicut Beatus
„ Gregorius dicit, qui inſontes ligat sibi ipsi
„ poteſtatem ligandi atque ſolvendi corrum-
„ pit; Unde te admonemus, ut anathematis
„ gladium nunquam ſubito neque temere in
„ aliquem vibrare præſumas, ſed culpam unius-
„ cujuſque DILIGENTI PRIUS EXAMINA-
„ TIONE DISCUTIAS: & si quid eſt, quod
„ inter te & homines ſæpefati fratris tui emer-
„ ſerit, cum eo in primis ut ſuos ad juſti-
„ tiam compellat, fraterne & amicabiliter a-
„ gas &c. =

Ai

---

re Adriano l'ingiuſtizia che ſi usava nel condannare senza delitto e senza forma di giudizio i Cristiani = Non est justum Christianos nullius criminis reos absque judicio puniri = ma gli Eccleſiastici = absque judicio puniuntur = ma però = ex informata Conscientia =.

Ai tempi noſtri ancora il Sommo Pontefice Clemente XIII. dottamente gli iſtruì ed ammonì insieme colla ſua Enciclica diretta a tutti i Veſcovi del Mondo Cattolico in data dei 14. Settembre 1758. nella quale si legge = Adulationem perniciosissimi veluti ſatellites „ & miniſtri aſſectantur detractio, & menda„ cium, ut bonis egregiiſque ſemotis Viris in „ Epiſcopi comitatu jam nihil ſani, nihil in„ tegri reliquum sit. Propterea monet Sa„ pientissimus Salomon melius eſſe a ſapiente „ corripi, quam ſtultorum adulatione decipi; „ & in Proverbiis legitur = remove a te os „ pravum, detrahentia labia sint procul abs „ te = & illud, quod in memoria ſemper „ eſse debet Epiſcopis (*Prov.* 29.) PRIN„ CEPS, QUI LIBENTER AUDIT VERBA „ MENDACII, OMNES MINISTROS HA„ BET IMPIOS =.

I Santi Padri poi quanto si ſono ſtudiati d' inſegnare ai Veſcovi a non eſser corrivi a credere e gaſtigare, ma che prima eſaminino le accuſe, le ponderino e ſe ne aſsicurino, e che si ricordino di eſsere in tutto irreprensibili; poichè oltre S. Paolo al ſuo Timoteo, che di nuovo torna a inſegnargliello dicendogli = Nemo cito manum imponat, „ nec communicet peccatis alienis = S. Bernardo ſcrivendo ad Eugenio Papa gli dice

= Est

= Est Eugeni unum vitium, hoc eſt FACI-
„ LITAS CREDULITATIS, ex qua ipsimet
„ pro nihilo multæ naſcuntur iræ, inde in-
„ nocentium frequens addictio, inde præju-
„ dicia in abſentes =.

Il Gran Veſcovo e Dottor della Chieſa S. Isidoro ſcrivendo a S. Fulgenzio quali siano i doveri di un Veſcovo gli dice = Cujus
„ præ cœteris ſpeciale officium eſt Scripturas
„ legere, percurrere Canones, exempla San-
„ ctorum imitari, vigiliis, jejuniis, orationi-
„ bus incumbere, cum fratribus pacem habe-
„ re nec quemquam de membris ſuis diſcer-
„ pere, NULLUM DAMNARE NISI COM-
„ PROBATUM, NULLUM EXCOMUNI-
„ CARE NISI DISCUSSUM =.

E in altro luogo lo ſteſſo Santo Dottore gli dà i precetti e le regole da oſſervarsi quando devono proferire qualche giudizio, dicendogli che prima di condannare, eſaminino attentamente il fatto = Omnia quippe
„ primum quære ut cum juſtitia definias: nul-
„ lum condemnes ante judicium; ante proba
„ & sic judica; NON ENIM QUI ACCU-
„ SATUR, SED QUI CONVINCITUR REUS
„ EST =.

S. Agostino nel *libro* 6. delle ſue Confeſſioni *cap.* 9. racconta di S. Alipio, che quando era Giovine volendo uſar miſericor-

dia

dia e umanità verſo il cadavere di un uomo da lui trovato per ſtrada di freſco ammazzato, nel porsi a ſotterarlo fu veduto da qualcuno fare queſt' atto di miſericordia, e fu denunziato ai Magiſtrati, per ordine de' quali arreſtato il Santo fu condotto al Tribunale come reo d' omicidio; e valendo più appreſſo quei Giudici le congetture e gl' indizzj che la verità e la negativa del Santo, si trovò in pericolo di ſoffrir la pena dell' altrui fallo; quando la Divina Provvidenza di repente manifeſtò il vero autore di quell' omicidio, e reſtò così libero S. Alipio dall' imminente pericolo di perdere innocentemente la vita. Il Santo Dottore raccontando queſto fatto ſaviamente oſſerva averlo permeſſo Iddio, perchè avendo deſtinato Alipio ad eſſer Veſcovo, e perciò uno dei Giudici della Chieſa, volle, che apprendeſſe dalla ſua propria eſperienza a non eſſer temerario, e a proceder con ſomma circoſpezione, e cautela ne' ſuoi giudizj.

Conferma ancora queſti inſegnamenti dei Concilj, dei Pontefici, e dei SS. Padri il noſtro Monsig. Arciveſcovo Antonio Martini nelle annotazioni, che fa alla ſua traduzione della Sacra Scrittura, mentre ſpiegando quelle parole di S. Paolo a Timoteo *Lett.* 1, *cap.* 5. *v.* 21. = Teſtor ut hæc cuſtodias ſine præ-

„ ju-

„ judicio nihil faciens in alteram partem de-
„ clinando = e che Egli traduce = Ti ſcon-
„ giuro, che tali coſe tu oſſervi ſenza pre-
„ venzione, niuna coſa facendo per inclina-
„ zione verſo l'altra parte = così nota a
quelle parole = ſenza prevenzione = . La in-
„ corrotta rettitudine nei giudizj Ecclesiaſtici
„ è di tanta importanza che l'Apostolo non
„ può trattenersi dal raccomandarla colle più
„ forti eſpreſſioni benchè parlaſſe ad un Di-
„ ſcepolo e figliuolo così ſanto come era Ti-
„ moteo; ma in Timoteo EGLI ISTRUIVA
„ TUTTI I PRELATI DELLA CHIESA, I
„ QUALI AMMONISCE A NON LASCIAR-
„ SI PREVENIRE, A NON PRECIPITA-
„ RE I LORO GIUDIZJ, E NON DAR
„ LUOGO NEGLI ANIMI LORO AL FA-
„ VORE O ALL'ODIO =.

E all'Epiſtola dello ſteſso S. Paolo agli Ebrei *cap. 5. v. 22.* ove dice: *Qui condolere poſsit iis qui ignorant & errant, quoniam & ipſe circumdatus eſt infirmitate* = così nota =
„ Debbe il vero Pontefice esser diſpoſto a com-
„ patire per sincero affetto di cuore i pecca-
„ tori.... Appartiene adunque al carattere
„ del vero Paſtore la compassione e la mise-
„ ricordia verso dei peccatori, e queſta mi-
„ ſericordia bene ſta al Paſtore, perchè Egli

E „ ſteſ-

„ ſteſso è cinto d' infermità e debolezze, ed
„ alla ignoranza, e all' errore è ſoggetto =.

Dopo tutto ciò non vi sia discaro il sentire, come parla ai Vescovi un moderno Scrittore, l' autore cioè del Libro intitolato = Idea del Buon Pastore = stampato in Roma e dedicato al Sommo Pontefice Benedetto XIV. impresa 43. = Non darà facilmente credito
„ ai rapporti, e all' accuse, udiralle come chi
„ prova dispiacere della colpa non come chi
„ fa plauso al delatore; esaminerà con tutto
„ agio il fatto, e prenderà con riflessione assai posata, e matura la determinazione.....
„ Non sia facile il Vescovo a dare udienza a
„ coloro, che pare abbian per ufizio il metter sott' aria di delitto tutte le azioni; procuri di conoscere questa vile inclinazione dei
„ mortali, e conosciuta che l' abbia, la tenga sempre mai per sospetta, essendoche quelle cose stesse, che malvolentieri udiamo,
„ le crediamo volentieri, e prima di farla da
„ Giudici, la facciamo da CARNEFICI. Non
„ permetta che gli rimangano nell' animo l' impressioni di ciò che udì, si avanzi a volerle vedere, nè contento di ciò, si prefigga di voler prender con agio l' informazioni =.

Nè mi state qui a opporre, che lo zelo di un Vescovo accompagnato giornalmente

da

da tante e ſerie occupazioni può qualche volta fargli credere e temere quello che non è; poichè ſarebbe queſta una oppoſizione inopportuna che poco onore farebbe ai Veſcovi in vece di perſuadere anco i ſemplici e gli idioti, mentre oltre all' avergli parlato chiaro di come devono operare per non reſtare ingannati, i Concilj, i Sommi Pontefici, i SS. Padri, e l' Autore ſopralodato, il vero zelo non deve eſſer ſoggetto a queſti pericoli, e dicesi vero, quando è regolato da quelle qualità che richiede S. Bernardo, di Prudenza cioè, Carità e Dottrina = *Zelum tuum informet Prudentia, inflammet Charitas, dirigat Scientia* =. Lo zelo dei Santi, che era riveſtito di queſte qualità ſentite come gli faceva ſcrivere, operare, e comandare inſieme.

Si legge nelle Croniche di S. Franceſco d' Aſſiſi *pag.* 1. *lib.* 2. *cap.* 14. che ſcrivendo il Santo a F. Elia ſuo Vicario Generale, così gli ſcriſſe = In ciò ſolo voglio conoſcere „ ſe ami il tuo Signore Iddio, e me ſuo „ ſervo e tuo, ſe farai che non ſia Frate „ Minore nel Mondo, che per molto che „ abbia peccato venendo alla preſenza tua „ non ſe ne parta ſenza miſericordia; e ſe „ da poi mille volte ſentirai che pecchi, l' a- „ merai più che non fareſti me: e quando „ ch' egli per timore o per riverenza non la

S. Jacopô Apoſtolo (1) voleva che imparaſſero i ſuoi Frati a perdonare, e compatire, e non dominare ſopra di loro, paſſando ſi bi:o al gaſtigo; che però vuole, che gli ſiano perdonati anco i peccati mortali col fargli ſolo promettere di non più peccare.

Che ſe altrettanto facessero i Veſcovi compatendo, riprendendo, e gastigando ancora amorevolmente gli Ecclesiastici delinquenti come dice S. Paolo (2), ſarebbe giudicato da tutti vero zelo il loro operare, ancorchè qualche volta prendeſsero sbaglio per eſsere stati ingannati nei rapporti. Ma ſe al contrario uſaſsero ſempre il rigore, diſonorando gli Ecclesiastici col ſoſpendergli per ogni piccola mancanza (3), ſenza eſaminare, e verificare i ricorſi con quella prudenza, e cau-

te-

---

(1) Sic loquimini, & sic facite..... judicium enim sine misericordiam illi, qui non fecit misericordiam: superexaltat autem misericordia judicium: *c.* 2. *v.* 12.

(2) Fratres, etsi præoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis: *ad Galat. c.* 6. *v.* 1.

(3) Christianis enim minime licet omnium peccantium lapsus vi corrigere: *S. Joan. Gris. lib.* 2. *De Sacerdotio.*

tela, che finor si è mostrato (1), senza correggere prima e ammonire, e contro la carità Cristiana, e gl' insegnamenti di Gesù Cristo, e contro le regole Canoniche, e contro i Decreti dei Pontefici, e contro gl' insegnamenti dei SS. Padri, e contro gli esempj dei Santi (2), e superiormente al merito delle mancanze, se pur son vere, senza che neppure il gastigato debba saperle ma = *ex informata conscientia* = sarebbe questa una prepotenza e un dominio (3) troppo ributtante sopra gli Ecclesiastici, che quasi disperati esclamerebbero con il Savio = Vidi sub Sole in „ loco judicii impietatem, & in loco justitiæ „ iniquitatem = ; prepotenza e dominio del quale vuole il gran Principe degli Apostoli loro Capo, che ne siano affatto spogliati = Non „ do-

---

(1) Notandum est vehementer ab omni Pontifice ut tanto cautius erga commissos agat, quanto durius a Christo se judicari formidat; nam sicut scriptum est (*Matth.* 7. 2.) in qua mensura mensi fueritis remetietur vobis: *S. Isid. lib.* 3. *Sent. cap.* 46. *de Discip. Sacerd.*

(2) Ne trasgrediaris terminos antiquos quos posuerunt Patres tui = *Prov cap.* 22. *v.* 28.

(3) Ducem te constituerunt? noli extolli, sed esto illis quasi unus ex ipsis: *Eccles. cap.* 32. 1.

„ dominantes in Cleris =; e però S. Girola-
mo gli ammoniſce, che ſi ricordino di eſſer
Sacerdoti non dominatori ſopra degli altri Sa-
cerdoti, e che portino ad eſsi riſpetto ſe vo-
gliono essi da queſti eſſere riſpettati = Epi-
„ ſcopi Sacerdotes ſe eſſe noverint non Do-
„ minos, honorent Clericos quaſi Clericos, ut
„ & ipſis a Clericis quaſi Epiſcopis honor de-
„ feratur; ſcitum eſt illud Oratoris Demetrii =.
„ Cur ego (inquit) habeam te ut Principem
„ cum tu me non habeas ut Senatorem? = (1)

Ma qui Amico troppo m' inoltro = *ſcien-
tibus enim legem loquor* = onde il fin qui det-
to parmi che poſſa baſtare perchè conoſciate
come la penſo ſul queſito che mi avete fatto,
e quali ſiano le ragioni che mi fanno così pen-
ſare; e ſe mai aveſte deſiderio di ſaperne di
più di quello che vi ho ſcritto ſopra i dove-
ri dei Veſcovi, non ſopra queſto punto ſolo,
ma in generale, leggete il ſopralodato aureo
libro di Ferdinando Nunnez = *Idea del Buon*
„ *Paſtore* = che ne reſterete pienamente istrui-
to

(1) Quidam ipsum nomen regiminis ad immanitatem transvertunt crudelitatis; dumque ad culmen potestatis venerint tanto se tumore cordis extollunt, ut cunctos subditos in sui comparatione despiciant, eosque quibus præesse contigit non agnoscant = *S. Isid. lib. 3. Sent. cap. 48. de Prælatis.*

to edificato, e ſoddisfatto. Non poſso però fare a meno prima di terminare questa mia Lettera di mostrarvi ancora due mali uno peggior dell' altro, che potrebbero naſcere ſe operaſſero i Veſcovi come fin qui vi ho mostrato che non poſſono nè devono operare.

Queſta autorità di fatto data dal Concilio di Trento ai Veſcovi di poter ſoſpendere gli Ecclesiaſtici loro Dioceſani come dicono = *ex informata conſcientia* = quanto è per eſſi decoroſa e onorevole riconoſcendogli così la Chieſa = *in Sancto Spiritu congregata* = per integerrimi, prudenti, e cautelati nell' uſarla, altrettanto è per eſſi pericoloſa; poichè non ſervendoſene con quella prudenza e circoſpezione della quale finora abbiamo parlato, si eſporrebbero al pericolo di ſoffrirne del diſonore e del diſprezzo al ſacro loro carattere; poichè potrebbe darſi che fra tanti ſoſpeſi ve ne foſſe uno che aveſſe innocenza, petto, e borſa da appellarſi da queſta ſua condanna; il che potrebbe facilmente ottenere ricorrendo al Padre comune dei Fedeli che è il Sommo Pontefice, ſempre che aveſſe da provare che il Veſcovo l' aveſſe ſoſpeſo o a capriccio, o per mancanze non vere, o ſe vere, tali, che non meritaſſero queſto gaſtigo.

Di fatti noi leggiamo in una lettera della Sagra Congreg. del Concilio ſcritta al Nunzio

zio Apoſtolico residente in Venezia e riportata nell'Opera di Lucio Ferrari *T.* 8. §. *ſuſpenſio*, *art.* 1. *pag.* 170. *dell' Edizion di Genova* 1769. ove fra le condizioni che ricerca perchè accetti l'appello si legge = Non ita „ facile locum illis dabit, (cioè d'appellare „ alla S. Sede) ſed congrua adhibita ratione „ & circumſpectione, nec ſane alias, quam „ eum vehemens ſuſpicio ſubſit, quod Ordi- „ narius auctoritate ſua abuſus ſit procedendo videlicet modo prædicto ad pœnam ſu- „ ſpenſionis SINE GRAVI CAUSA ADVERSUS SACRORUM CANONUM PRÆ- „ SCRIPTA, & in animæ propriæ perni- „ ciem =: e allora ſarebbe coſtretto a dar fuori i motivi per i quali fu indotto dalla ſua coſcienza a ſoſpendere l'Ecclesiaſtico ricorrente, ſicuro della ſegretezza del Giudice ſe però lo richieda la Giuſtizia, e la Carità Criſtiana; il tutto come ſi legge in piè della ſuddetta lettera = Recurſu ita admiſſo re- „ quiritur per literas ejusdem ſuſpenſi Ordi- „ narius, ut irrogatæ ſuſpenſionis cauſas ape- „ rire non gravetur, addita etiam promiſſio- „ ne de ſervando ſecreto quatenus illud ju- „ ſtitia exigat, aut Chriſtiana Charitas ſuadeat =.

L'altro male ancora maggiore e più diſonorevole e umiliante del primo che potreb-

bero incorrere i Vescovi da queste sospensioni precipitate sarebbe, se quello stesso Parroco immaginato di sopra sospeso da quel supposto Vescovo & conoscendo di essere innocentemente gastigato ricorresse al proprio suo Sovrano. Non mi credete qui ignaro della proibizion della Chiesa del ricorso di noi Ecclesiastici al Tribunal Secolare: so che i Canoni lo proibiscono, so le pene nelle quali s' incorre, so finalmente dove stanno registrate; ma io qui solo espongo quello che potrebbe fare un Sacerdote gastigato, in ipotesi, a torto, e che non trovasse nè Giustizia, nè Carità dove queste virtù dovrebbero avere il lor nido; onde vi metto sotto degli occhi una cosa possibile, non già da farsi, appunto come figuro possibile in questa mia Lettera l'operare irregolare dei Vescovi (1). Il Sovrano adun-

(1) In Graziano nel Capitolo = Si adjutorium = si legge uno squarcio di Lettera che detto Autore vuole sia scritta da S. Cipriano all' Imperator Giuliano, ma secondo Monsig. Fontanini nelle osservazioni fatte al Cardin. Turrecremata esistenti nel Codice della Biblioteca Barberina si vuole cavata dalla Lettera ottava di Niccolò I. scritta all' Imperator Michele = Collectio Conciliorum = Tom. 8. si legge = Si in adjutorium vestrum Imperii le-

tenent

adunque come Protettore e Difensore dei Sacri Canoni, così chiamato da tutti i Canonisti, che per tutti serva il citare l'eruditissimo Fagnano, il quale nel Libro: *De Feriis cap. conquæstus n.* 74. dice „ Quin imo offi„ cium Catholicorum Principum est in adjuto„ rium Ecclesiæ sacrarum Constitutionum præ„ cepta tueri, ET IN ILLARUM VIOLATO„ RES ANIMADVERTERE = avendo come tale l' autorità di sapere dal Vescovo suo Suddito i motivi, per i quali *ex informata conscientia* ha sospeso il Parroco ricorrente parimente suo Suddito, fare, che egli giusto e imparziale facesse esaminare attentamente e verificare questi motivi e mancanze per mezzo de' suoi Ministri, e dopo uno scrupoloso processo ne risultasse di fatto l'innocenza del Parroco ricorrente (1) ditemi, allora il Sovrano giusto e imparziale che vedesse innocentemente gastigato, e disonorato il Parroco suo Suddito non dovrebbe rimediare? sì certamente, anzi fa-



leges assumendas putatis, non reprehendimus, nam fecit hoc Paulus cum adversus injuriosos Romanum Civem se esse testatur =.

(1) Qui justificat impium, & qui condemnat justum, abominabilis est uterque apud Deum: *Prov. cap.* 22. *v.* 28.

ſarebbe per giuſtizia obbligato a rimediare; e il rimedio ſapete quale ſarebbe? io mi immagino che ſarebbe queſto. Se il Parroco ſoſpeſo tornaſſe nuovamente a ſupplicare la Giuſtizia, e Clemenza Sovrana che il Proceſſo di ſuo Sovrano ordine compilato da' ſuoi Miniſtri Secolari foſſe rimeſſo ad un Giudice Ecclesiaſtico perchè dopo averlo egli rieſaminato con dare aperto campo al Veſcovo ſoſpendente di produrre tutte le ragioni, che a di lui favore faceſſero, e di nominare minutamente i delitti, e le mancanze per le quali fu indotto dalla ſua Coſcienza a ſoſpendere queſto Parroco, ne deſſe poi quella ſentenza Canonica che giudicaſſe convenire: certamente il Sovrano clemente per non esporre il Veſcovo ad una vergognoſa, e clamoſa condanna, e risparmiargli il roſſore di vederſi in faccia al mondo tutto canonicamente ſoſpeſo dall' eſercizio della ſua autorità per averne abuſato in pregiudizio dell' onore, e decoro Sacerdotale come comandano i Canoni; negherebbe al Parroco Oratore la grazia, che domanda reſcrivendo in piè della di lui ſupplica, che = deponga di queſto affare ogni penſiero = ma procurerebbe poi di rimediare perchè in avvenire non ſeguiſſero più queſti sbaglj; onde per ſalvare l' onore e il decoro degli Eccleſiaſtici ſuoi Sudditi ordinereb-

be,

be, che in futuro i Vescovi non potessero gastigare gli Ecclesiastici loro Diocesani, con veruna pena Ecclesiastica senza prima aver fatto noti a' suoi Ministri i motivi del gastigo, che voglion dare, e contestati questi al reo, e verificati ottenerne il regio = *Exequatur* = (1).

Griderebbero sì allora i Vescovi, che gli è strappato di mano l' Incensiere, ma a torto si lagnerebbero, poichè essendone cagione l'abuso, che in questa ipotesi avrebbero fatto della loro autorità, dovrebbero anzi arrossire e vergognarsi che il Sovrano dovesse loro insegnare con qual carità, rettitudine, giustizia, e riguardo dovessero usare delle pene Ecclesiastiche con gli Ecclesiastici, e specialmente Parochi loro sottoposti, e dovrebbero porsi ai piedi del Crocifisso, e confessandosi la sola vergognosa cagione di queste procuratesi innovazioni gridare con cuore veramente contrito: *mea culpa, mea maxima culpa*. E siccome secondo la sana Teologia chi si pente di cuore del mal fatto deve pentirsi ancora e odiare quei mezzi,



(1) Cœpisti habere fratrem tuum tamquam Publicanum; ligas illum in terra; sed ut juste alliges, vide: nam injusta vincula disrumpis justitia. *S. August. serm. 82. De Charitate.*

zi, e quelle occasioni che lo indussero ad oprar male, così sperar si potrebbe, che allontanerebbero allora da se tanti adulatori, che bene spesso soglion tenersi attorno, dei consigli, e informazioni, dei quali si servono nel loro risolvere, e che in conseguenza della poca esperienza, che hanno questi del mondo) sono la cagione dei loro sbagli, come saviamente nella sopracitata Enciclica gli avverte il sopralodato Pontefice Clemente XIII.

Ma troppo lontani sono ai giorni nostri questi casi: nientedimeno però ve gli ho voluti porre sotto degli occhi perchè potrebbero accadere non essendo impossibili, mentre si leggono dei decreti di Concilj, che danno i regolamenti da osservarsi contro quei Vescovi, che mancassero all'adempimento del loro dovere, che per nominarvene qualcuno, leggete il Concilio di Sardica celebrato nell' Anno 347. al can. 17., e il settimo di Cartagine ove fra gli altri Padri Affricani presedè S. Agostino; e finalmente la Congregazione dei Vescovi, e Regolari fu eretta in Roma, ed esiste per invigilare sulla condotta dei Vescovi, e ricever le accuse, che contro di loro venissero date, perchè, siccome Uomini, non sono impeccabili; onde vivo sicuro, che se mai capitasse nelle mani di qualche Vescovo questa mia Lettera non se ne chiamerebbe già Egli offeso affidato

al

al detto di S. Girolamo: *adver. Jovin. lib.* 1. *n.* 34. = Quod si aliquid cum multorum of-
„ fensa dixi, boni mihi non irascentur, quia
„ eos peccati conscientia non remordebit =.

Eccovi detto chiaro il mio sentimento sopra l' autorità dei Vescovi di gastigare gli Ecclesiastici loro Diocesani: *ex informata conscientia*. Potrei dirvi di più, sì, ma se avessi tempo, voglia, e sapere, e se ancor non temessi di far nascere sospetto in qualche maligno, che possano esservi al presente dei Vescovi, che meritino che gli siano rammentati questi insegnamenti, abbenchè noi Ecclesiastici lo sappiamo per prova, e i Popoli tutti lo confessino, che ai tempi nostri i Vescovi sono veramente scevri da ogni attacco, e passione mondana, e arricchiti di tutti quei caratteri, e virtù delle quali S. Paolo vuole (1), che il Vescovo sia ador-

(1) Oportet ergo Episcopum irreprehensibilem esse, sobrium, prudentem ornatum, modestum, non litigiosum, non cupidum. Oportet autem illum & testimonium habere bonum ab iis qui foris sunt: *ad Tim. c.* 3.

Oportet enim Episcopum sine crimine esse, non superbum, non iracundum, non percussorem, sed benignum, justum, sanctum &c. *ad Tit. cap.* 1. *n.* 7. &

adorno; onde possibil non è che abusino della loro autorità, che non esercitino sopra i loro Ecclesiastici quella mansuetudine e dolcezza, che venne a insegnargli col suo esempio il Divino Maestro, e la Chiesa sua Sposa e Santi Padri gl' inculcano; che non si facciano amare da essi svisceratamente come il Figlio ama suo Padre vedendosegli sempre attorno per consigli, per lumi, per insegnamenti; e che finalmente espongano a pericolo la loro autorità di essergli frenata dal proprio Sovrano per esserne abusati: che anzi noi gli vediamo gareggiare nell' esercizio di tutte quelle virtù, che gli rendono degni Successori degli Apostoli, veri Discepoli di Gesù Cristo, ed esempi luminosi di tutto il Cristianesimo.

Suggelli questa verità, e queste mie proteste di rispetto, venerazione, stima, e merito verso i presenti Vescovi cogli stessi suoi scritti il nostro Metropolitano Monsig. Antonio Martini Arcivescovo di Firenze altra volta encomiato, il quale nella sua traduzione della Sacra Scrittura a quel passo di S. Paolo di sopra citato = Adversus Presbyterum accusationem „ noli recipere nisi sub duobus aut tribus te„ stibus = *let. 1. ad Timot. c. 5. v. 19.* = così scrive nelle sue annotazioni = Se l' Apo„ stolo in questo luogo volesse dire, che il Sa„ cerdote non debba essere condannato se non

„ sul-

„ ſulla depoſizione di due o tre teſtimonj, non
„ avrebbe dato allo ſteſso Sacerdote più di
„ quello che generalmente era ordinato nella
„ Legge a favor di tutti (*vedi Deuter.* 17. 6.)
„ Parla Egli adunque non della condanna ma
„ dell'accuſa, la quale non vuole, che sia ri-
„ cevuta contro del Sacerdote ſe non appog-
„ giata al deposto di due o tre testimoni. Cau-
„ tela molto giusta, primo PER L'ONORE
„ DEL SACERDOZIO, IL QUALE ONORE
„ E' SI ESSENZIALE A TUTTA LA CHIE-
„ SA. Secondo, perchè non era da paragonarsi
„ il giudizio d'un ſolo accuſatore al giudizio
„ di tutto il Popolo che interveniva nell'ele-
„ zione del Sacerdote. Terzo perchè il Mini-
„ ſtero Sacerdotale essendo ESPOSTO ALL'
„ ODIO DE' MALVIVENTI, non conveniva
„ di aprir le porte alla malignità, e alle pri-
„ vate paſsioni CON SCANDOLO DEI FE-
„ DELI =.

E finalmente oltre tant' altre ſaviſsime annotazioni che occorrono ſopra questa materia, quali troppo lungo ſarebbe il riportare, non è da omettersi quella che fa ſul parlare del Sapientissimo Iddio, per insegnamento nostro, che si legge nella *Genesi cap.* 18. *v.* 20. 21. ove sta ſcritto = Dixit itaque Dominus: Cla-
„ mor Sodomorum & Gomorrhæ multiplicatus
„ est, & peccatum eorum aggravatum est ni-

„ mis;

„ mis; descendam & videbo, utrum clamorem
„ qui venit ad me opere compleverint; an non
„ est ita, ut sciam = così nota a quelle paro-
le = descendam & videbo = Dio qui istrui-
„ sce coloro i quali son destinati ad ammini-
„ strar la giustizia, insegnando loro LA CIR-
„ COSPEZIONE, E LA MATURITA' CHE
„ DEVONO OSSERVARE NE' LORO GIU-
„ DIZJ =. Onde da questi suoi sentimenti di giustizia e di prudenza, e dagli altri ancora di sopra accennati rileverete chiaramente amico caro quanto fortunati siamo noi Ecclesiastici, e Parochi della Diocesi Fiorentina, che portiamo = *pendus diei & æstus* = sotto il governo dolcissimo di questo illuminato, mansueto, prudente, e caritatevol Prelato.

Dopo aver così sodisfatto alla meglio che ho saputo al vostro desiderio e alla vostra domanda, mi protesto con S. Agostino *Epist.* 7. *ad Marcellinum*, che = Si aliquid vel in-
„ cautius, vel indoctius a me positum est, nec
„ mirandum est nec dolendum, sed potius
„ ignoscendum non quia erratum est, sed quia
„ improbatum =. E con questi sentimenti passo a dichiararmi vostro.

Pio IX il 18 giugno 1847 nelle cause criminali alla sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, ha accordato, oltre il Procuratore generale del Fisco, anche il difensore al reo, o pubblico o privato, il quale sarà quello che parlerà in ultimo.

Vedi L'Alba - N.° - 17 - del 21 luglio 1847

In quel tribunale adunque, normale a tutta la cristianità, non si procede più ex informata conscientia - ma judicialiter servato scilicet juris ordine - e dato luogo alla difesa

Prima provata la colpa, poi a proporzione inflitta la pena; e non punire per cause moventi l'animo del superiore, senza contestarle al supposto reo

7

L'autore è il Piovano di Sesto
Luigi Mercatali

Digitized by Google

0058017 23

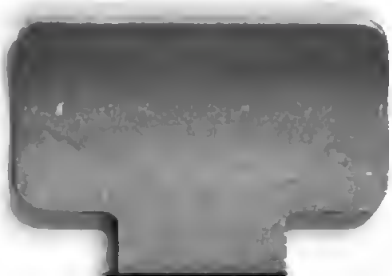

Digitized by Google